

Il Senato ha approvato un testo, incluso nel maxi emendamento della c.d. finanziaria, che dà concreta attuazione a uno dei tanti profili “toccati” dalla Legge 508/1999 e rimasti inattuati per oltre un decennio: e, cioè, quello della c.d. equipollenza e connesso valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni AFAM, prima e dopo la riforma del 1999. Alcuni hanno sostenuto che la norma approvata dal Senato non sarebbe poi così “rivoluzionaria” poiché ai titoli di studio AFAM (ottenuti a seguito di percorsi curricolari di vecchio o nuovo ordinamento) sarebbe stata riconosciuta l’equipollenza con la Laurea o la Laurea Magistrale “solo ai fini dell’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego”. Ma è evidente che il valore legale del titolo di studio ha un senso solo nel “pubblico” potendo il “privato”, per definizione, fare un po’ come gli pare. Tra l’altro il testo licenziato dal Senato potrà essere determinante per tutti quei docenti che hanno richiesto il riscatto dei loro diplomi ai fini pensionistici, vedendosi però opporre un secco rifiuto dall’INPDAP (oggi INPS). (Fonte: G. Leotta, lavoroediritto.it 15-12-2012)